

**Convenzione ex art.30 TUEELL per il trasferimento ed il conferimento
alla gestione del Settore 3° "Polizia Locale - Forestazione"
dell'U.M.M.A. delle funzioni attinenti i
SERVIZI TECNICO/AUSILIARI ed ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
da parte dei Comuni non appartenenti all'U.M.M.A.
già aderenti alla Convenzione ex art.30 TUEELL per il conferimento e
trasferimento della funzione fondamentale di polizia locale**

L'anno duemilaventuno, il giorno, del mese di (.../.../2021), in
San Ginesio (MC), presso la Sede dell'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI,
con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

l'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI, in persona del PRESIDENTE
dell'UNIONE pro-tempore **Giampiero FELICIOTTI** (codice fiscale
FLCGPR52S15I651U), domiciliato per la carica presso la Sede dell'Unione Montana
dei Monti Azzurri, il quale interviene nella presente convenzione in forza della
Deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 44 del 19/12/2019, resa
immediatamente eseguibile;

e

- **il Comune di MONTECAVALLO**, c.f. 81000130435, p.iva: 0031530431, in persona del
Sindaco pro-tempore **Pietro CECOLI** (codice fiscale CCLPTR54T27H501X), domiciliato
per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente convenzione in
forza della Deliberazione Consiliare n. del/.../2021, resa immediatamente
eseguibile;

PREMESSO CHE

	(Attualmente Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione") al quale i Comuni di Monte	
	San Martino, Penna San Giovanni, Caldarola e Belforte del Chienti hanno già	
	conferito la citata funzione fondamentale ex art.32 TUEL ed al quale hanno aderito in	
	Convenzione ex art.30 TUEL (gestione associata) i Comuni di Smerillo (FM),	
	Bolognola (MC), Belmonte Piceno (FM), Monteleone di Fermo (FM), Montedinove	
	(AP), Rapagnano (FM), Montemonaco (AP), Monterinaldo (FM) e;	
	- su richiesta dei Comuni sopra elencati, sono state evidenziate alcune necessità di	
	gestione di servizi ed attività, che, pur non rientrando nella definizione	
	tecnico/giuridica di "funzione di polizia locale", sono "tradizionalmente" assegnate,	
	quale competenza aggiuntiva, all'Ufficio della Polizia Locale e che, in virtù del	
	trasferimento della citata funzione fondamentale, secondo autonoma scelta di	
	ciascuna Amministrazione, risulta opportuno e/o congruo trasferire anch'esse	
	all'U.M.M.A. al fine di soddisfare i criteri di economicità, efficienza ed efficacia della	
	pubblica amministrazione oltre al perseguimento dell'interesse pubblico;	
	- le attività, le funzioni ed i servizi che possono essere trasferiti/conferiti alla gestione	
	unificata dell'U.M.M.A., nell'ambito delle competenze gestionali del "Settore 3° -	
	Polizia Locale – Forestazione" sono stati individuati come da seguente elenco:	
	<input type="checkbox"/> Servizio SCUOLABUS;	
	<input type="checkbox"/> Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);	
	<input type="checkbox"/> Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici	
	Pubblici, compresa autentica delle firme;	
	<input type="checkbox"/> Servizio per sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;	
	<input type="checkbox"/> Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta	
	di privati);	
	<input type="checkbox"/> Gestione e manutenzione dell'ARREDO STRADALE;	
	Convenzione Servizi Tecnico/Ausiliari ex art.30 TUEL – Comune di MONTECAVALLO - pag. 4	

	<input type="checkbox"/> Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;	
	<input type="checkbox"/> Gestione e manutenzione delle STRADE;	
	<input type="checkbox"/> Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;	
	<input type="checkbox"/> Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;	
	<input type="checkbox"/> Gestione attività connesse al Commercio su AREE PRIVATE;	
	<input type="checkbox"/> Gestione attività per RILASCIO AUTORIZZAZIONI varie normative (permessi invalidi, autorizzazioni residenti e altre C.d.S., ecc.),	
	<input type="checkbox"/> Attività di prevenzione e contrasto per gli INCENDI BOSCHIVI;	
	<input type="checkbox"/> Gestione delle OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO e della SEDE STRADALE (artt.20 e 25 CdS);	
	<input type="checkbox"/> Gestione degli ACCESSI e PASSI CARRABILI;	
	<input type="checkbox"/> Gestione della PUBBLICITA' e degli IMPIANTI PUBBLICITARI (territorio comunale e lungo le strade);	
	<input type="checkbox"/> Gestione delle AFFISSIONI;	
	<input type="checkbox"/> Gestione dei CANTIERI STRADALI (Ente e privati);	
	<input type="checkbox"/> Gestione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA (mediante centrale operativa unificata della polizia locale);	
	<input type="checkbox"/> Attività attinenti la "Formazione Professionale" del personale Amministrativo, Tecnico o Ausiliario;	
	<input type="checkbox"/> Attività di "educazione stradale, civica e sociale";	
	<input type="checkbox"/> Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;	
	<input type="checkbox"/> Servizi di controllo del territorio e di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la	

	sicurezza dei cittadini, svolti con personale AUSILIARIO in cooperazione con la	
	Polizia Locale;	
	<input type="checkbox"/> Organizzazione e coordinamento delle attività di Protezione Civile;	
	<input type="checkbox"/> Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle	
	violazione e servizi per la notifica;	
	<input type="checkbox"/> Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di	
	scorta tecnica;	
	<input type="checkbox"/> Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando	
	assegnate al Sindaco;	
	<input type="checkbox"/> Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);	
	<input type="checkbox"/> Gestione dei servizi Cimiteriali;	
	<input type="checkbox"/> Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di	
	Giunta, tra Unione e Comuni;	
	- gli Enti interessati dovranno conseguentemente procedere, secondo le rispettive	
	competenze ed ordinamento, ai sensi dell'art.32 o dell'art.30 del TUEL, all'adozione	
	di una apposita Convenzione "integrativa" della Convenzione già adottata per la	
	funzione fondamentale di Polizia Locale, unitamente ad ogni altro residuale e/o	
	conseguente aspetto organizzativo/gestionale/logistico di carattere amministrativo,	
	generale e comune;	
	- alcuni Comuni hanno già segnalato la propria necessità di conferire le ulteriori	
	funzioni di cui all'oggetto all'Unione Montana e che il conferimento delle	
	sopraelencate attività tecnico/ausiliarie ed amministrative è riservato solo agli Enti che	
	aderiscono al servizio unificato di polizia locale dell'Unione;	
	DATO ATTO che:	
	- il conferimento delle funzioni, attività e servizi di cui alla presente Convenzione	
	Convenzione Servizi Tecnico/Ausiliari ex art.30 TUEL – Comune di MONTECAVALLO - pag. 6	

viene effettuato ai sensi dell'art.30 del TUEELL, oltre che dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, dai Comuni non appartenenti all'Unione mediante la sottoscrizione della presente Convenzione e successiva approvazione di specifici "**Disciplinari Attuativi dei Servizi**", approvati dalla Giunta dell'Unione e dalla Giunta Municipale del Comune interessato, previo esame e condivisione della Conferenza dei Sindaci, e sottoscritto dal Presidente dell'U.M.M.A. e dal Sindaco del Comune medesimo, mediante i quali il Comune interessato si spoglia di ogni propria competenza in merito alle funzioni, attività e/o servizi indicati nel rispettivo Disciplinare Attuativo;

- la competenza gestionale di cui alla presente Convenzione è individuata in seno al Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione" dell'Unione Montana, ed affidata al relativo Responsabile di Settore;
- il Consiglio Comunale del Comune di MONTECAVALLO con proprio atto Deliberativo n. ... del .../.../2021, ha approvato il testo della presente Convenzione, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;
- il Presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, sulla base della Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.44 del 19/12/2019, è formalmente autorizzato alla sottoscrizione della stessa, con conseguente effetto di valore legale della convenzione;
- con la firma della presente Convenzione, il Comune di MONTECAVALLO, è consapevole che va ad aggiungersi agli Enti che già hanno conferito tali attività, funzioni e servizi, accettando la struttura organizzativa e le decisioni gestionali già assunte;
- la Conferenza dei Sindaci del Servizio unificato di Polizia Locale, nella seduta del 18/06/2020, ha espresso parere favorevole all'adozione della presente Convenzione ed all'ammissione alla medesima, sia dei Comuni appartenenti all'Unione ex art.32

del TUEL, sia di quelli aderenti in Convenzione di Associazione ex art.30 del TUEL;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n.44 del 19/12/2019, di cui il presente schema di convenzione ne costituisce l'**Allegato B**, ed ogni disposizione normativa in essa indicata e/o richiamata, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

VISTO l'art.30 del T.U.EE.LL.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e durata

1. La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del TUEELL, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio dell'Unione e della Deliberazione del Consiglio Comunale in premessa richiamate, statuisce e disciplina il conferimento ed il trasferimento dal Comune di MONTECAVALLO all'Unione Montana dei Monti Azzurri, di ogni attività, funzione e/o servizio elencati nel successivo art. 3 della presente Convenzione, allo scopo di assicurare la gestione associata/unificata di tali attività in conformità alle ragioni indicate in premessa, che è assunta quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La Convenzione è regolata dall'art.30 del TUEL e dalle altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in materia di unificazione/associazione di servizi tra i Comuni.

3. Per la presente Convenzione è stabilita la medesima durata prevista per la Convenzione in precedenza adottata in merito alla gestione unificata/associata della funzione fondamentale di Polizia Locale, ovvero per la durata eventualmente stabilita dalla legge, fatta salva la facoltà di recesso di ogni singolo Ente, sia dall'Unione, che dalle singole funzioni conferite, ai sensi di legge.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. La gestione unificata/associata di cui alla presente Convenzione è finalizzata a garantire il miglioramento delle attività gestionali, il miglioramento delle attività di presidio del territorio ed una presenza più coordinata per l'esercizio di tali attività, anche attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale, a beneficio del Comuni aderenti e della popolazione amministrata.

Art. 3 – Funzioni, attività e servizi oggetto del conferimento/trasferimento

1. Con la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del TUEL e delle normative disciplinanti l'ordinamento degli Enti Locali in atti richiamate, si statuisce che possono essere oggetto di conferimento e trasferimento all'Unione Montana dei Monti Azzurri, le funzioni, le attività ed i servizi, in breve denominati "**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**", indicati nel seguente elenco:

- Servizio SCUOLABUS;
- Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);
- Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici Pubblici, compresa autentica delle firme;
- Servizio per sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;
- Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta di privati);
- Gestione e manutenzione dell'ARREDO STRADALE;
- Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;
- Gestione e manutenzione delle STRADE;
- Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;
- Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;

scorta tecnica;

Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando assegnate al Sindaco;

Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);

Gestione dei servizi Cimiteriali;

Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di Giunta, tra Unione e Comuni.

2. L'efficacia del conferimento/trasferimento dei sopra elencati "**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**", si realizza mediante l'adozione di successivi e specifici "**Disciplinari Attuativi dei Servizi**" di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione,

Art. 4 - Ambito territoriale e Sede

1. L'ambito territoriale per la specifica gestione associata delle funzioni e attività di cui alla presente Convenzione è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la convenzione, ovvero che hanno già conferito o trasferito funzioni nelle materie indicate al precedente art.3, ovvero che ne effettueranno il conferimento o trasferimento in futuro.

2. L'ambito territoriale generale delle predette funzioni e attività, coincide in ogni caso con l'ambito territoriale dell'Unione Montana come definito dallo Statuto, ampliato con il territorio dei Comuni aderenti con Convenzione in Associazione ai sensi dell'art.30 del TUEL, limitatamente al periodo di vigenza delle relative Convenzioni.

3. La Sede centrale del Servizio è individuata presso la Sede del Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Tale Sede potrà essere trasferita in altro luogo ritenuto funzionalmente ottimale, con provvedimento approvato dalla Conferenza dei Sindaci e ratificato dalla Giunta dell'Unione Montana.

4. Possono essere organizzate ulteriori Sedi tecnico-operative, dislocate in punti strategici del territorio dell'Unione Montana, in relazione alle esigenze del servizio e delle risorse strumentali ed economiche disponibili.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

1. La "*Conferenza dei Sindaci*" deputata alla gestione del servizio unificato/associato di Polizia Locale dell'Unione è, altresì, competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione, oltre che per la verifica ed il controllo sull'espletamento dei servizi, nonché per l'approvazione di ogni Accordo tra Sindaci necessario al funzionamento del servizio.

Art. 6 – Disciplinare Attuativo del Servizio

1. La gestione delle attività, delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione sarà specificamente e dettagliatamente disciplinata, per ogni singolo argomento (funzione, attività o servizio), mediante l'adozione di successivo "*Disciplinare Attuativo del Servizio*", approvato dalla Giunta dell'Unione e dalla Giunta Municipale del Comune di MONTECAVALLO, previo esame e condivisione della Conferenza dei Sindaci, e sottoscritto dal Presidente dell'U.M.M.A. e dal Sindaco medesimo.

2. Nell'ambito del "Disciplinare Attuativo" saranno regolamentati i vari aspetti organizzativo/gestionali attinenti la funzione, l'attività o il servizio conferito/trasferito, ivi compresi l'utilizzo degli eventuali mezzi e attrezzature operativi già in dotazione al Comune, oltre ad ogni aspetto economico.

3. La struttura unificata/associata per la gestione delle funzioni di cui alla presente Convenzione assume la denominazione di "***Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi***" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri".

Art. 7 – Sistema Direzionale

1. Il Sistema Direzionale per la gestione della presente Convenzione è lo stesso previsto per la gestione della Polizia Locale dell'Unione, di cui l'U.M.M.A. riveste la qualità di Ente Capofila ex art.30 TUEL, e viene articolato come segue:

a) Consiglio e Giunta dell'Unione: secondo le rispettive competenze, svolgono la funzione di indirizzo e di controllo, adottando gli atti necessari al funzionamento della presente Convenzione.

b) Conferenza dei Sindaci: definisce le direttive e gli indirizzi della gestione associata dei servizi e ne verifica l'attuazione, definisce inoltre gli indirizzi generali per la gestione amministrativa dei servizi.

c) Presidente dell'Unione: impartisce le direttive al Responsabile del Settore 3°, Comandante del Corpo di P.L. dell'Unione, ed ha ogni funzione di controllo, compreso il potere ispettivo. Il Presidente può delegare le proprie funzioni, anche in forma parziale, ad un Sindaco componente la Conferenza dei Sindaci.

d) Responsabile del Settore 3° - Comandante del Corpo di P.L.: è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale assegnato e ne risponde direttamente al Presidente dell'Unione o suo delegato.

e) Servizi di "Distretto": presso i Distretti eventualmente istituiti per la gestione della Polizia Locale, posso essere altresì organizzati dei "Centri di Coordinamento di Distretto" delle attività previste dalla presente Convenzione.

2. Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di "Autorità Locale". Parimenti resta di competenza di ciascun Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più Sindaci contemporaneamente, le

priorità di intervento vengono definite dal Presidente dell'Unione.

Art. 8 – Dotazione organica

1. L'Unione esercita le funzioni trasferite dotandosi della struttura organizzativa iniziale prevista dal progetto, che potrà essere successivamente modificata fino ad ottimizzazione della stessa in conformità dei parametri previsti dalla legge e delle effettive risorse economiche disponibili.

2. Nella fase iniziale o di ingresso, oltre al personale già dipendente dall'Unione in possesso delle qualifiche necessarie, i Comuni aderenti alla presente Convenzione ex art.30 TUEL provvedono a mettere a disposizione dell'Ente Capofila il proprio personale già destinato alle funzioni, ai servizi ed alle attività oggetto di conferimento/trasferimento, ovvero provvedono a trasferire il proprio personale all'Unione ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 165/2001, cedendo la propria capacità assunzionale.

3. La dotazione organica del Settore 3°, relativamente ai servizi di cui alla presente Convenzione, sarà annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'U.M.M.A., nell'ambito del fabbisogno triennale del personale approvato ai sensi di legge dall'Unione; eventuali variazioni relative a personale comandato saranno definite in accordo con i Comuni interessati.

4. I Comuni possono cedere ulteriori proprie capacità assunzionali, anche residuali o frazionate, all'U.M.M.A. .

Art. 9 – Organizzazione e gestione

1. I provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione sono predisposti ed assunti dalla Unione Montana dei Monti Azzurri, la quale assume il ruolo di ENTE CAPOFILA del servizio associato ex art. 30 TUEELL, ed opera con pieni poteri in

nome e per conto degli Enti deleganti, avvalendosi delle proprie strutture e dei propri uffici, in merito a tutte le funzioni, i servizi e le attività conferite/trasferite.

2. I Comuni aderenti alla presente Convenzione provvedono a mettere a disposizione dell'Ente Capofila il proprio personale già destinato alle funzioni, ai servizi ed alle attività oggetto di conferimento/trasferimento, ovvero si impegnano a trasferire all'Unione montana tale personale, oltre alle risorse economiche corrispondenti anche attinenti il trattamento accessorio.

3. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5 della presente convenzione. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi, nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).

4. I beni mobili e le attrezzature tecniche di proprietà dei Comuni aderenti alla presente convenzione, già destinati ai rispettivi servizi comunali oggetto della presente Convenzione, sono assegnati in comodato gratuito all'Unione, che ne curerà la gestione. In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, i beni concessi in comodato gratuito dal medesimo Comune saranno riconsegnati. I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione. In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trovano applicazione le norme statutarie.

Art. 10 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e

concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla presente Convenzione, ovvero sulla base di Accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti e dettagliatamente indicati nei singoli "Disciplinari Attuativi dei Servizi" di cui all'art.6 della presente Convenzione.

2. Tutte le spese (stipendi, contributi ed ogni emolumento dovuto al personale, vestiario, automezzi, carburante, apparecchiature tecnico-operative, manutenzioni, organizzazione e formazione del personale, ecc.) necessarie al funzionamento dei servizi, delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione, sono sostenute dall'Unione montana con fondi trasferiti dai Comuni aderenti.

Art. 11 - Modalità di riscossione di entrate collegate alla gestione dei servizi

1. Tutte le entrate comunque collegate alla gestione dei servizi, delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione, possono essere introitate direttamente dall'Unione, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione stabiliti dalle normative vigenti, secondo le specifiche disposizioni e gli specifici accordi eventualmente stabiliti nell'ambito dei "Disciplinari Attuativi" di cui all'art.6 della presente Convenzione.

2. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, ovvero anche da privati, saranno introitati dall'Unione e messe a disposizione del servizio unificato.

3. La Conferenza dei Sindaci decide sul Bilancio Preventivo e Consuntivo della complessiva gestione definita dalla presente Convenzione, mediante un apposito Piano Economico di Gestione.

Art. 12 – Adesione degli Enti, recesso, scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni aderenti all'Unione Montana interessati, ovvero a tutti gli altri Comuni non

appartenenti all'Unione di cui al successivo art.13 che ne facciano richiesta, purché abbiano in precedenza aderito alla funzione unificata di Polizia Locale.

2. Sull'adesione di cui al precedente punto, si esprime la Conferenza dei Sindaci, in forma vincolante, al solo fine di disciplinare ogni aspetto amministrativo e di natura economica necessario per formalizzare l'adesione.

3. I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, approveranno con apposita Deliberazione nei rispettivi Consigli, la presente Convenzione assumendone tutti gli obblighi, ivi compresi quelli determinati dalla Conferenza dei Sindaci.

4. E' possibile recedere dalla presente convenzione, decorsi i primi due anni, mediante comunicazione formale da effettuarsi al Presidente dell'Unione Montana, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso. Il recesso dei singoli Enti non pregiudica l'istituzione e l'esercizio delle funzioni svolte a titolo generale in capo all'Unione Montana nell'ambito del complessivo ambito territoriale della stessa, fintanto che almeno un Comune mantiene conferite, trasferite o associate le specifiche funzioni con l'Unione Montana stessa.

5. Il Comune che recede rimane obbligato pro quota per gli impegni economici assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte di carattere pluriennale in relazione alla presente convenzione.

6. Nel caso di recesso o di revoca del conferimento delle funzioni, ovvero di scioglimento dell'Unione, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza con le modalità individuate dal Consiglio dell'Unione, e riacquista il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula della convenzione. I Comuni si impegnano, inoltre, ad adottare ogni provvedimento utile

alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni dell'Unione per il personale assunto direttamente dall'Unione. I beni eventualmente conferiti dai singoli Comuni, rientrano nella disponibilità dei medesimi Comuni, mentre i beni acquistati dall'Unione restano nella disponibilità dell'Unione medesima.

Art. 13 – Ammissione di Enti non appartenenti all'Unione

1. Ai sensi dello Statuto, L'Unione può stipulare convenzioni, ex art.30 TUEL, finalizzate alla gestione in forma associata dei servizi di cui alla presente Convenzione anche con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

Art. 14 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Copia della presente convenzione è trasmessa, successivamente alla stipula, al Prefetto ed alla Regione Marche per le rispettive competenze.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese da assumere in sede di Conferenza dei Sindaci o di Consiglio dell'Unione, in relazione alle specifiche competenze, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché si rinvia allo Statuto dell'Unione Montana, alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

3. Ai sensi dello Statuto, l'U.M.M.A. subentra ai Comuni nei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

4. La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Unione, dallo Statuto e dalla Legge.

5. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.

6. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella

“Atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione” allegata al DPR
131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l’Unione Montana dei MONTI AZZURRI - il Presidente Giampiero FELICIOTTI

Per il Comune di MONTECAVALLO – il Sindaco Pietro CECOLI